

***Procedura per la gestione, il trattamento e la comunicazione
al mercato delle informazioni relative ad operazioni
su strumenti finanziari compiute da “persone rilevanti”***

**(ai sensi dell’art. 152 *octies*, comma 8, del Regolamento adottato dalla Consob
con delibera del 14 maggio 1999 e successive modificazioni e della
comunicazione Consob n. DME/6027054 del 28 marzo 2006)**

Approvazione CdA

Approvazione CdA	

INDICE

- **ART. 1** *Definizioni*
 - **ART. 2** *Ambito di applicazione*
 - **ART. 3** *Obblighi informativi delle persone rilevanti nei confronti di TERNA S.p.A.*
 - **ART. 4** *Comunicazione al mercato da parte di TERNA S.p.A. delle operazioni su strumenti finanziari*
 - **ART. 5** *Divieti o limitazioni al compimento di operazioni su strumenti finanziari da parte delle persone rilevanti*
 - **ART. 6** *Sanzioni a carico delle persone rilevanti*
- Allegato 1** *“Persone rilevanti” ai fini della disciplina dell’internal dealing*
- Allegato 2** *Schema di comunicazione ai sensi dell’articolo 152 octies, comma 7*
- Allegato 3** *Accettazione e dichiarazione di impegno al rispetto della direttiva aziendale in materia di internal dealing*

ART. 1

Definizioni

1.1 Nel presente documento si intendono per:

- a) “società del Gruppo TERNA”: TERNA S.p.A. (TERNA) e le società controllate, direttamente e/o indirettamente da TERNA;
- b) “società controllata rilevante”: la società controllata, direttamente e/o indirettamente, da TERNA il cui valore contabile è superiore al 50% dell'attivo patrimoniale di TERNA, come risulta dall'ultimo bilancio approvato;
- c) “persone rilevanti”: i componenti degli organi di amministrazione e di controllo di TERNA e in società controllate rilevanti e le persone che, in virtù dell'incarico ricoperto in TERNA o in società controllate rilevanti, svolgono funzioni di direzione o siano dirigenti o soggetti che dispongano in ambito aziendale del potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future di TERNA e delle società controllate rilevanti ed abbiano accesso ad informazioni privilegiate per tali intendendosi quelle di carattere preciso che riguardano direttamente le società del Gruppo TERNA suscettibili, se rese pubbliche, di influenzare sensibilmente l'andamento dei relativi strumenti finanziari quotati. In particolare, si considerano persone rilevanti:
 - (1) gli Amministratori ⁽¹⁾ ed i Sindaci Effettivi ⁽²⁾ di TERNA e delle società controllate rilevanti;
 - (2) i Responsabili di strutture di TERNA e delle società controllate rilevanti preposte alle attività di Finanza e Controllo, Operations Italia, Sicurezza Aziendale (individuate in ambito aziendale secondo quanto indicato nell'Allegato 1), nonché il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari.
- d) “stretti familiari delle persone rilevanti”:

⁽¹⁾ Ovvero i componenti di equivalente organo di gestione eventualmente istituito ai sensi dei decreti attuativi della Legge 3 ottobre 2001, n. 366.

1. il coniuge non legalmente separato ed i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini di ciascuna persona rilevante;
 2. le persone giuridiche, le società di persone e i trust in cui una persona rilevante o una delle persone indicate al punto 1 sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
 3. le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da una persona rilevante o da una delle persone indicate al punto 1;
 4. le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di una persona rilevante o di una delle persone indicate al punto 1;
 5. i trust costituiti a beneficio di una persona rilevante o di una delle persone indicate al punto 1;
- e) “operazioni su strumenti finanziari”: le operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di azioni quotate o di strumenti finanziari collegati alle azioni, compiute per conto proprio, direttamente o indirettamente (in quanto fatte compiere da persone interposte), da ciascuna persona rilevante o dai suoi stretti familiari ed aventi ad oggetto:
- i)* azioni quotate in mercati regolamentati (italiani e/o esteri) emesse da TERNA;
 - ii)* strumenti finanziari, anche non quotati in mercati regolamentati, che attribuiscono il diritto di sottoscrivere, acquistare o vendere le azioni di cui al precedente punto (i);
 - iii)* strumenti finanziari di debito convertibili o scambiabili con le azioni di cui al precedente punto (i);
 - iv)* strumenti finanziari derivati sulle azioni di cui al precedente punto (i) quali:
 - a. i contratti *futures* su strumenti finanziari, su tassi di interesse, su valute, su merci e sui relativi indici, anche quando l’esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;

⁽²⁾ Ovvero i componenti effettivi di equivalente organo di sorveglianza eventualmente istituito ai sensi dei decreti attuativi della Legge 3 ottobre 2001, n. 366.

- b. i contratti di scambio a pronti e a termine (*swaps*) su tassi di interesse, su valute, su merci nonché su indici azionari (*equity swaps*), anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
 - c. i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi di interesse, a valute, a merci e ai relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
 - d. i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici, nonché i contratti di opzione su valute, su tassi d'interesse, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
 - e. le combinazioni di contratti o di titoli indicati nelle precedenti lettere;
 - v) gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni;
 - vi) le azioni quotate emesse da società controllate di TERNA e gli strumenti finanziari di cui alle lettere precedenti ad esse collegate;
 - vii) le azioni non quotate emesse dalle società controllate rilevanti e gli strumenti finanziari di cui alle lettere precedenti ad esse collegate.
- f) **“periodo di rilevazione”**: l'intervallo temporale annuale entro il quale gli importi delle operazioni su strumenti finanziari concernenti ciascuna persona rilevante ed i suoi stretti familiari vengono considerati cumulativamente ai fini della effettuazione del calcolo dell'importo complessivo di cinquemila euro per le comunicazioni al mercato di cui al successivo articolo 4. A tale riguardo, per determinare l'importo delle operazioni su strumenti finanziari di cui alle lettere e) (ii) ed e) (iii) del presente articolo 1.1 si tiene conto del controvalore dell'investimento/disinvestimento potenziale; quest'ultimo viene calcolato come il prodotto tra le quantità dello strumento finanziario sottostante il contratto derivato che forma oggetto dell'operazione ed il prezzo ufficiale del medesimo strumento finanziario rilevato il giorno di conclusione dell'operazione; per gli strumenti finanziari collegati derivati di cui al punto e) iv) l'importo è calcolato

con riferimento alle azioni sottostanti. L'importo complessivo è calcolato sommando le operazioni, relative alle azioni e agli strumenti finanziari ad esse collegati, effettuate per conto di ciascun soggetto rilevante e quelle effettuate per conto delle persone strettamente legate a tali soggetti.

ART. 2

Ambito di applicazione

- 2.1 La presente direttiva aziendale, adottata dal Consiglio di Amministrazione di TERNA in conformità a quanto previsto dalle disposizioni normative e regolamentari dettate dall'art. 114, comma 7, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dall'art. 152 *octies*, comma 8, del Regolamento Consob 14 maggio 1999 e dotata di efficacia cogente nei riguardi delle persone rilevanti, disciplina gli obblighi informativi di queste ultime nei confronti di TERNA inerenti le operazioni su strumenti finanziari, ivi inclusi gli eventuali atti di esercizio di *stock options/stock grant* o di diritti di opzione.
- 2.2 La presente direttiva aziendale disciplina inoltre la comunicazione al mercato ed, eventualmente a CONSOB, da parte di TERNA delle operazioni su strumenti finanziari di cui essa sia stata informata dalle persone rilevanti.
- 2.3 La presente direttiva aziendale disciplina infine le ipotesi di divieto o di limitazione al compimento di operazioni su strumenti finanziari da parte delle persone rilevanti in linea con le *best practices* adottate da TERNA.
- 2.4 Il Presidente ovvero l'Amministratore Delegato di TERNA introducono nel presente documento e nei relativi allegati le modificazioni e gli aggiornamenti resi necessari da mutamenti che dovessero intervenire nelle disposizioni organizzative interne e/o normative e/o regolamentari di riferimento nonché nell'assetto organizzativo delle società del Gruppo TERNA.

ART. 3

Obblighi informativi delle persone rilevanti nei confronti di TERNA

- 3.1 Le persone rilevanti provvedono ad informare TERNA delle operazioni su strumenti finanziari compiute da loro stessi e dai propri stretti familiari – ivi incluse le operazioni relative ad eventuali atti di esercizio di *stock options/stock grant* o di diritti di opzione – entro e non oltre il terzo giorno di mercato aperto successivo al compimento di ciascuna operazione. Tale termine decorre dal giorno della stipula dell’operazione stessa, non tenendosi conto al riguardo del successivo giorno eventualmente previsto per la liquidazione.
- 3.2 Le persone rilevanti forniscono a TERNA ogni elemento utile per una compiuta individuazione delle caratteristiche essenziali delle operazioni su strumenti finanziari oggetto di informativa, compilando a tal fine le tabelle riportate nell’Allegato 2 alla presente direttiva aziendale.
- 3.3 L’informativa in merito alle operazioni su strumenti finanziari viene fornita dalle persone rilevanti mediante messaggio di posta elettronica da inviare all’indirizzo terna.internaldealing@terna.it. Qualora l’utilizzo della posta elettronica non risulti possibile, tale informativa viene fornita mediante fax da inviare alla Direzione Risorse Umane e Organizzazione o alla Direzione Segreteria Societaria e Legale rispettivamente ai seguenti numeri telefonici: 06.83138153 – 06.83138218. Nel caso in cui, eccezionalmente, non risulti possibile neanche l’utilizzo del fax, sarà cura della Direzione Risorse Umane e Organizzazione allestire in via transitoria strumenti alternativi per l’inoltro dei flussi informativi, dandone comunicazione alle persone rilevanti. In ogni caso, l’invio dell’informativa viene preceduto da un preavviso alla Direzione Risorse Umane e Organizzazione o alla Direzione Segreteria Societaria e Legale rispettivamente ai seguenti numeri telefonici: 06.83138191 – 06.83138206; tali recapiti telefonici sono utilizzabili anche per eventuali richieste di chiarimenti circa

l'applicazione della presente direttiva aziendale. Le indicate modalità di informativa circa le operazioni su strumenti finanziari sono da considerare tassative.

- 3.4 Qualora l'informativa di cui al precedente paragrafo 3.1 non venga fornita entro il termine ivi indicato e/o con l'osservanza delle modalità di cui ai precedenti paragrafi 3.2 e 3.3, alle persone rilevanti si applicano le sanzioni di cui al successivo articolo 6. Ciascuna persona rilevante dà conferma – mediante sottoscrizione del modulo riportato nell'Allegato 3 alla presente direttiva aziendale, da consegnare alla Direzione Risorse Umane e Organizzazione – di avere preso atto delle disposizioni contenute nella direttiva aziendale stessa e di impegnarsi, per quanto di propria competenza, alla relativa osservanza.
- 3.5 La Direzione Risorse Umane e Organizzazione di TERNA provvede alla ricezione, all'archiviazione ed alla gestione delle informazioni fornite dalle persone rilevanti riguardo ad operazioni su strumenti finanziari. Essa adotta ogni necessaria cautela affinché il trattamento di tali informazioni in ambito aziendale possa svolgersi senza pregiudizio del carattere riservato dei relativi contenuti. Tale Direzione cura inoltre la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco delle persone rilevanti.
- 3.6 Non formano oggetto di informativa a TERNA le seguenti tipologie di operazioni su strumenti finanziari:
- (i) le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga i cinquemila euro entro il periodo di rilevazione;
 - (ii) le operazioni compiute, anche per interposta persona o tramite fiduciari, tra la persona rilevante e le persone ad esso strettamente legate;
 - (iii) le assegnazioni di *stock options/stock grant* effettuate nei riguardi delle persone rilevanti.
 - (iv) le operazioni effettuate dallo stesso emittente quotato e da società da esso controllate.

ART. 4

*Comunicazione al mercato da parte di TERNA
delle operazioni su strumenti finanziari*

- 4.1 In base alle informazioni ricevute dalle persone rilevanti, TERNA provvede a rendere note al mercato le operazioni su strumenti finanziari. La relativa comunicazione è effettuata a cura della Direzione Risorse Umane ed Organizzazione di TERNA, secondo le modalità indicate nel Regolamento Consob 14 maggio 1999. Le medesime comunicazioni, per adempiere agli obblighi previsti dal Regolamento Consob 14 maggio 1999, potranno essere rese note a Consob su richiesta e per conto della persona rilevante.
- 4.2 La comunicazione al mercato e, eventualmente a Consob, delle operazioni su strumenti finanziari concernenti ciascuna persona rilevante ed i suoi stretti familiari è effettuata entro il giorno di borsa aperta successivo al ricevimento della comunicazione, relativamente alle operazioni ivi indicate.
- 4.3 Non formano oggetto di comunicazione al mercato ed a Consob le operazioni su strumenti finanziari indicate nel precedente articolo 3.6.

ART. 5

*Divieti o limitazioni al compimento di operazioni su strumenti finanziari da parte delle
persone rilevanti*

- 5.1 E' vietato il compimento di operazioni su strumenti finanziari da parte delle persone rilevanti durante i seguenti periodi dell'anno:
- nel periodo compreso tra la data prevista per l'approvazione del progetto di bilancio di esercizio da parte del Consiglio di Amministrazione di TERNA e lo stesso giorno del mese solare precedente;

- nel periodo compreso tra la data prevista per l’approvazione della relazione semestrale da parte del Consiglio di Amministrazione di TERNA e lo stesso giorno del mese solare precedente.

A tal fine le persone rilevanti vengono tempestivamente informate, a cura della Direzione Risorse Umane e Organizzazione, circa le date previste per l’approvazione del progetto di bilancio di esercizio e della relazione semestrale da parte del Consiglio di Amministrazione di TERNA.

- 5.2 Il Consiglio di Amministrazione di TERNA si riserva la facoltà di vietare o limitare il compimento di operazioni su strumenti finanziari nel corso di ulteriori periodi dell’anno, in concomitanza di particolari eventi, dandone comunicazione alle persone rilevanti interessate.
- 5.3 Sono soggetti ai divieti ed alle limitazioni di cui ai precedenti paragrafi 5.1 e 5.2 anche gli atti di esercizio di *stock options/stock grant*, mentre ne risultano esenti i diritti di opzione.

ART. 6

Sanzioni a carico delle persone rilevanti

- 6.1 Le persone rilevanti che non adempiono correttamente gli obblighi informativi di cui al precedente articolo 3 ovvero violano i divieti o le limitazioni stabilite ai sensi del precedente articolo 5 sono assoggettate ai provvedimenti disciplinari irrogabili ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro ad esse applicabile, in quanto risultino dirigenti o dipendenti di TERNA o delle società controllate rilevanti.
- 6.2 I provvedimenti disciplinari di cui al precedente paragrafo 6.1 sono applicati secondo il criterio di proporzionalità, in base alla gravità ed alla intenzionalità dell’infrazione

	Linea guida “Procedura per la gestione, il trattamento e la comunicazione al mercato delle informazioni relative ad operazioni su strumenti finanziari compiute da “persone rilevanti”	<small>Codifica</small> LG010 Pag. 11 di 11
--	---	--

commessa, tenendosi anche conto dell’eventuale reiterazione degli inadempimenti e/o delle violazioni ivi previste.

6.3 Nel caso in cui gli Amministratori ⁽¹⁾ o i Sindaci effettivi ⁽²⁾ di TERNA ovvero gli Amministratori Delegati ed i Direttori Generali delle società controllate rilevanti non adempiano correttamente gli obblighi informativi di cui al precedente articolo 3 ovvero violino i divieti o le limitazioni stabilite ai sensi del precedente articolo 5, il Consiglio di Amministrazione e/o il Collegio Sindacale di TERNA provvedono ad assumere ogni opportuna iniziativa consentita dalla vigente normativa. Qualora gli Amministratori sopra indicati rivestano contestualmente la qualità di dirigenti o dipendenti di TERNA o delle società controllate rilevanti, si applicano anche le disposizioni di cui al precedente paragrafo 6.1.